



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti;

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 57 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO il D.D.G. n. 3717 del 11.08.2017, con cui ai sensi dell'art. 10 comma 1 il settecentesco complesso monumentale denominato "Albergo dei Poveri", sito nel comune di Palermo, Corso Calatafimi n. 217, di proprietà in parte dell'IPAB "Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia" e in parte della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana è stato verificato d'interesse culturale e pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nel vigente Codice dei beni culturali e del Paesaggio;

VISTA la nota prot. n. 37 del 19.01.2024, acquisita al protocollo informatico del Dipartimento in data 22.02.2024 al numero 8426, con la quale l'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia chiede l'autorizzazione alla concessione in uso in favore della società "Elca Information Technology s.r.l." di alcuni locali del citato complesso monumentale, ricadenti nella porzione di proprietà dell'IPAB, per destinarli all'avvio di un centro di sviluppo informatico;

VISTA la scrittura privata, allegata alla succitata nota, sottoscritta in data 4 luglio 2023 dalla Società "Elca Information Technology s.r.l." e dall'IPAB stessa con cui, all'art. 3 comma 1, le parti si impegnano, entro e non oltre giorni venti dal rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, a stipulare il contratto di locazione dei locali del complesso monumentale ricadenti nella porzione di proprietà dell'IPAB;

VISTA la nota prot. n. 2974 del 15 febbraio 2024, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione alla concessione in uso della porzione del complesso architettonico denominato "Albergo delle Povere di Palermo", meglio identificata nella planimetria allegata e detta le dovute prescrizioni;

TENUTO CONTO che l'IPAB, con nota prot. n. 144 del 27.02.2024, si impegna a riportare integralmente nel contratto di concessione le prescrizioni e le condizioni imposte dalla competente Soprintendenza e a prevedere il rispetto delle stesse quale clausola risolutiva del contratto, garantendo, altresì, l'immediata trasmissione della bozza di contratto una volta definita e approvata;

CONSIDERATO che la destinazione d'uso dell'immobile è compatibile con il carattere storico artistico del bene medesimo;

RITENUTO, pertanto, di dovere accogliere la sopra citata richiesta, prot. n. 37 del 19.01.2024 e prot. n. 144 del 27.02.2024, dell'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia, finalizzata ad ottenere il provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 57 bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

**Articolo 1**

Per le motivazioni espresse in premessa, si autorizza ai sensi dell'art. 57 bis del Decreto legislativo n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'IPAB "Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia" alla concessione in uso dei locali ricadenti nel settecentesco complesso monumentale denominato "Albergo dei Poveri", sito nel comune di Palermo, Corso Calatafimi n. 217, di proprietà dell'IPAB, limitatamente alla porzione indicata nella planimetria catastale allegata e condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni, in conformità al parere reso dalla Soprintendenza con la nota prot. n. 2974 del 15.02.2024:

- L'utilizzo sia compatibile con le caratteristiche storico – artistiche e tipologiche dell'edificio e non arrechi pregiudizio alla sua conservazione;
- Ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, sia assicurata una corretta e programmata attività di prevenzione, manutenzione e conservazione del bene da parte dell'Ente proprietario e dal detentore, ciascuno per quanto di competenza;
- Qualsiasi intervento da realizzarsi rispetti il regime di tutela imposto con il D.D.G. n. 3717 del 11.08.2017;
- L'esecuzione dei lavori ed opere di qualsiasi genere sul complesso monumentale, ivi incluse le varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Palermo, ai sensi dell'art. 21, comma 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- I locali oggetto della concessione con accesso da via Cappuccini siano destinati esclusivamente ad attività di ufficio compatibili con i caratteri storici-artistici del bene.

Le prescrizioni e condizioni sopra espresse dovranno essere integralmente riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e trascritte nei registri immobiliari e dovranno costituire obbligazione ed oggetto di apposita clausola risolutiva.

Palermo, 05/03/2024**IL DIRIGENTE GENERALE*****F.to* Mario La Rocca**